

Del. n. 269/2016/PAR



Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere
Mauro NORI	consigliere

nell'adunanza del 6 dicembre 2016,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO il relatore, Cons. Paolo Peluffo;

FATTO

Con nota prot. 11330/1.13.9 il Consiglio delle Autonomie Locali inoltrava alla Sezione richiesta di parere avanzata dal comune di Minucciano, avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 1 comma 236 della l. 208 del 28 dicembre 2015.

In particolare, l'ente chiede se sia possibile stabilire, "a determinate condizioni", un aumento del trattamento accessorio sia per il personale incaricato di posizione organizzativa in un ente privo della dirigenza sia per i funzionari a cui risultino attribuite maggiori responsabilità, a fronte di "una riorganizzazione della struttura amministrativa che comporti un risparmio di spesa oggettivamente verificabile".

DIRITTO

Occorre verificare in via preliminare l'integrazione dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza alla materia della contabilità pubblica e la generalità ed astrattezza del quesito.

Nel caso in esame, il parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto inoltrato dal legale rappresentate dell'ente, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali. Parimenti, risulta integrato anche il presupposto oggettivo, trattandosi di questione generale rientrante nella contabilità pubblica, secondo la nozione offerta nelle deliberazioni n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite e n. 5 del 10 marzo 2006 della Sezione Autonomie.

In particolare, la norma di cui all' art. 1 comma 236 della l. 208 del 28 dicembre 2015, sottoposta all'attenzione della Sezione, così dispone: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

In particolare, alla luce del criterio letterale, la disposizione – che riprende la struttura normativa del precedente art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 2010 – stabilisce, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica per il personale, il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. Detto ammontare, infatti:

a) non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

b) deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (tenendo conto in tal caso anche del personale assumibile ai sensi della normativa vigente).

Tale previsione d’indole generale costituisce, in ogni caso, il limite massimo per lo stanziamento di risorse destinate al trattamento accessorio del personale (nel medesimo senso si vedano: deliberazione delle Sezioni Riunite n. 51/2011, deliberazione della Sezione Autonomie n. 26/2014, deliberazioni della Sezione di controllo per la Lombardia n. 205/2016, 145/2016 e n. 123/2016).

Dato che le posizioni organizzative si giovano di un peculiare trattamento accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva, tale trattamento finirà, conseguentemente, con l’essere sottoposto al predetto “limite generale”, in una prospettiva necessariamente “aggregata”, in virtù della disposizione richiamata.

In particolare, per quanto qui di interesse, la norma di cui all’art. 1 comma 236 della l. 208 del 28 dicembre 2015 stabilisce la regola per cui l’entità massima della spesa per trattamento accessorio del personale non può mai superare l’importo fissato per il 2015, anche a fronte di un’eventuale razionalizzazione, a cui la normativa in questione non fa cenno (in questo senso si veda la deliberazione 205/2016 della Sezione Regionale di controllo della Lombardia che, nella vigenza della nuova normativa, esclude l’incremento delle risorse variabili del fondo decentrato finanziato col minor costo derivante dalla soppressione di una posizione organizzativa). A tal proposito risulta


dirimente il consolidamento della normativa funzionale al contenimento della spesa, che ha stabilizzato una misura originariamente introdotta con decreto legge, attualizzandola con il riferimento al limite massimo ricavabile dall'esercizio 2015.

* * *

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal comune di Minucciano, trasmessa in data 28 aprile 2016 con nota prot. 11330/1.13.9.

Copia della presente deliberazione è trasmessa Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Minucciano ed al Presidente del relativo Consiglio.

Firenze, 6 dicembre 2016

L'estensore
Paolo Peluffo


Il presidente
Roberto Tabbita


Depositata in Segreteria il - 7 DIC. 2016

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Claudio Felli
